Legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Modificazione dell'11 marzo 1976

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1975 1),

decreta:

1

La legge federale del 23 dicembre 1953 ²⁾ sulla Banca nazionale svizzera è modificata come segue:

Art. 14 n. 3

- 3. Compera e vendita
 - di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, portanti due firme notoriamente solvibili e indipendenti l'una dall'altra e con scadenza non superiore a tre mesi;
 - di obbligazioni di Stati esteri facilmente realizzabili e con scadenza non superiore a tre mesi;
 - di altri averi sull'estero con scadenza non superiore a tre mesi.

II

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ FF 1975 II 1403

²⁾ RS 951.11

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 11 marzo 1976

Il presidente, Etter
Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 11 marzo 1976

> Il presidente, Wenk Il segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 29 marzo 1976 ¹⁾ Termine di referendum: 28 giugno 1976

Legge federale sulla Banca nazionale svizzera Modificazione dell'll marzo 1976

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale

In Foglio federale

Jahr 1976

Année Anno

Band 1

Volume Volume

Heft 12

Cahier Numero

Geschäftsnummer ___

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 29.03.1976

Date Data

Seite 1047-1048

Page Pagina

Ref. No 10 111 829

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.